Prot. N. 73276 del 2 novembre 2026

ORDINANZA N. 16 DEL 2 NOVEMBRE 2026

OGGETTO: Provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità. Sospensione delle attività didattiche ed educative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e i servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, ubicati nel territorio comunale, per le giornate del 2 e 3 novembre 2026, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi.

IL SINDACO

Premesso che:

- per la giornata del 2 novembre 2026 è stata diramata dalla Protezione civile regionale un'allerta meteorologica di livello giallo per rischio connesso a precipitazioni e fenomeni temporaleschi;
- nel corso della giornata si sono verificate precipitazioni di particolare intensità e persistenza, che hanno determinato situazioni di criticità sul territorio comunale, stimate in oltre 10 mm nelle 24 ore ;
- sono pervenute molteplici segnalazioni relative a fenomeni di allagamento presso diversi plessi scolastici, suscettibili di compromettere le condizioni di accessibilità e di ordinaria fruibilità degli ambienti e dei relativi servizi;

Considerato che:

- l'intensità e la persistenza delle precipitazioni, unitamente alle criticità già manifestatesi, configurano una situazione di concreto e attuale pericolo per la pubblica incolumità, con particolare riferimento alla sicurezza della popolazione scolastica;
- le condizioni determinate dagli eventi meteorologici avversi sono suscettibili di incidere negativamente non soltanto sulla sicurezza e sulla regolare fruizione degli edifici scolastici, ma anche sulle condizioni di accessibilità agli stessi e sulla sicurezza degli spostamenti degli alunni, degli studenti e del personale;

- la particolare vulnerabilità di una parte dell'utenza scolastica, costituita anche da bambini in tenera età e da minori, impone l'adozione di misure di tutela improntate alla massima tempestività e prudenza;
- l'afflusso contemporaneo di un numero considerevole di persone presso le strutture scolastiche, nonché la conseguente intensificazione della circolazione veicolare e pedonale, potrebbero determinare, nelle circostanze descritte, un aggravamento delle situazioni di rischio per la pubblica incolumità;

Rilevato che la tutela dell'incolumità pubblica costituisce interesse primario dell'ordinamento, la cui salvaguardia impone all'autorità competente l'adozione di misure tempestive e adeguate a prevenire il verificarsi di eventi pregiudizievoli, senza che sia necessario attendere la concreta verificazione di danni alle persone;

Ritenuto che la situazione sopra descritta presenti i caratteri della contingibilità e dell'urgenza, in ragione della straordinarietà degli eventi meteorologici, della necessità di intervenire tempestivamente e dell'impossibilità di garantire condizioni di assoluta sicurezza relativamente all'accessibilità e alla permanenza negli edifici scolastici e agli spostamenti nel territorio comunale;

Considerato altresì che la temporanea sospensione delle attività didattiche ed educative costituisce, nelle circostanze rappresentate, misura cautelativa finalizzata alla prevenzione dei rischi per l'incolumità pubblica, da contenere entro il tempo strettamente necessario all'espletamento delle verifiche;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre, in via temporanea e precauzionale, la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per la prima infanzia e per l'infanzia e comprese le scuole secondarie di secondo grado, pubblici e privati, ubicati nel territorio comunale, per le giornate del 2 e 3 novembre 2026;

Richiamati:

- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, che individua il Sindaco quale autorità territoriale di protezione civile;
- l'art. 12, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 1/2018, che riconosce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la responsabilità dell'adozione dei provvedimenti contingibili e urgenti previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il principio di precauzione, quale criterio di esercizio dell'azione amministrativa in presenza di situazioni di rischio per l'incolumità pubblica, fermo restando il necessario rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza dell'intervento;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Ravvisata, per le ragioni esposte, la necessità di adottare un provvedimento temporaneo e indifferibile, finalizzato alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione scolastica e degli utenti dei servizi educativi;
Sentito, in ordine alla chiusura degli istitui superiori, il Presidente della Provincia, per la condivisione della presente ordinanza oltre che per gli adempimenti opportuni e di competenza,

ORDINA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la sospensione delle attività didattiche ed educative per le giornate del 2 e 3 novembre 2026, con efficacia dalla pubblicazione della presente ordinanza, presso:

- tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, comprese le scuole secondarie di secondo grado, ubicate nel territorio del Comune di Chieti;
- le scuole dell'infanzia, pubbliche e private;
- gli asili nido e gli altri servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati, operanti nel territorio comunale.

2. La sospensione riguarda lo svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza e non comporta, di per sé, la chiusura integrale degli edifici né la sospensione delle attività amministrative, ferma restando la competenza dei rispettivi responsabili ad adottare le ulteriori misure organizzative e di sicurezza eventualmente necessarie.
3. Resta consentito l'accesso agli edifici da parte del personale tecnico e dei soggetti incaricati delle verifiche e degli interventi necessari, nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

DISPONE

1. che il competente Settore V del Comune di Chieti proceda, con la massima urgenza, alla ricognizione e alla

verifica delle condizioni di sicurezza e accessibilità degli immobili scolastici di competenza comunale, interessati dagli eventi meteorologici, provvedendo a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo e ad adottare gli interventi di propria competenza.

2. che la Provincia di Chieti sia tempestivamente informata delle criticità segnalate, affinché, per gli immobili scolastici di propria competenza, possa effettuare le necessarie verifiche tecniche e comunicare al Comune gli eventuali elementi di rischio rilevanti ai fini della tutela della pubblica incolumità.

3. che i dirigenti scolastici e i gestori delle strutture educative private provvedano, per quanto di rispettiva competenza, a segnalare tempestivamente eventuali ulteriori criticità riscontrate negli immobili utilizzati e ad assicurare l'osservanza del presente provvedimento.

4. che gli uffici comunali competenti provvedano alla tempestiva diffusione dell'ordinanza, anche mediante i canali istituzionali di comunicazione, al fine di assicurarne la più ampia conoscibilità da parte della cittadinanza.

5. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Chieti per quindici giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell'Ente.

6. che copia della presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
- alla Provincia di Chieti;
- all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
- all'Ufficio scolastico territoriale di Chieti;
- ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie presenti sul territorio comunale;
- ai responsabili e ai gestori degli asili nido e dei servizi educativi per la prima infanzia, pubblici e privati;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Settore comunale competente;
- al Servizio comunale di Protezione civile;
- al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- alla Questura di Chieti;

· al Comando provinciale dei Carabinieri.

AVVERTE

- che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento, ove ne ricorrano i relativi presupposti.
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, nei termini di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Chieti, 2 novembre 2026

IL SINDACO

Avv. Giovanni Legnini

LEGNINI
GIOVANNI
02.11.2026
16:38:42
GMT+01:00